

La famiglia
e la legge

«Valutare l'interesse del minore? Il tribunale è meglio dell'anagrafe»

LUCIANO MOIA

Una scelta di prudenza e di buon senso per mettere al primo posto l'interesse del minore ferma restando l'impossibilità di trascrizione all'anagrafe dell'atto di filiazione del bambino nato con la maternità surrogata. Così Cristina Maggia, presidente del Tribunale dei minorenni di Brescia, legge il no della Cassazione alla maternità surrogata ma la confermata legittimazione del ricorso all'articolo 44 della legge 183 del 1984. In particolare del comma "d" della norma, dove si parla di adozione in casi speciali. Come se le sezioni unite della Cassazione, nel ribadire il divieto all'utero in affitto, pratica non contemplata dalla nostra legislazione, indicassero una strada per la tutela di un bambino comunque esistente, comunque legato da rapporti affettivi non solo con il genitore biologico ma, probabilmente, anche con quello che nella sentenza pubblicata ieri si definisce "intenzionale". «E per garantire questa tutela il giudice ha senza dubbio a sua disposizione strumenti più efficaci rispetto all'ufficiale dell'anagrafe», osserva il magistrato.

Quali sono le possibilità previste da questa ormai famigerata lettera "d" articolo 44 della legge 184 che, secondo la Cassazione, apre la strada all'adozione per le coppie omosessuali? La legge dice all'articolo 44, lettera "d" che l'adozione in casi speciali è possibile «quando vi sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo». Il caso tipico è questo: un bambi-

no in affidamento familiare per un tempo molto prolungato che ha consolidato rapporti molto stretti con la famiglia affidataria, anche se non esistono i requisiti necessari per l'adozione legittimante, può comunque essere adottato.

Questo vale anche per i single? Sì, nel caso in cui ci sia un legame affettivo forte, costruito negli anni e che quindi non sarebbe giusto spezzare.

E nel caso delle coppie omogenitoriali? Prima che alcuni Comuni iniziassero a trascrivere gli atti registrati all'estero, ritenendo legittimo questo tipo di genitorialità, il genitore "sociale" poteva

chiedere l'adozione del figlio del partner, genitore biologico, ai sensi dell'articolo 44. La Cassazione non ha fatto altro che ribadire questo orientamento, peraltro già presente nei pronunciamenti della stessa Corte. Nel 2016 per esempio aveva fatto ri-

corso al concetto di "paradigma di non discriminazione" in riferimento ai genitori omosessuali per spiegare la questione dell'applicabilità dell'articolo 44, lettera "d". Anche se gli orientamenti dei vari tribunali rimangono diversi.

Per applicare questo articolo occorrono comunque verifiche da parte del giudice?

Certo, per questo la Cassazione spiega che non possono essere i Comuni a registrare "in automatico" gli atti di nascita prodotti da uno Stato estero. Sia perché la questione della maternità surrogata è insuperabile per la nostra legislazione, sia perché l'ufficiale dell'anagrafe non ha gli strumenti per verificare la bontà di queste relazioni. Come fa il Comune ad accertare che tipo di legame è stato costruito con quel bambino, se i genitori sono persone adeguate, se le rispettive famiglie sono a posto? Impossibile.

Quindi la Cassazione legittima in qualche modo il ricorso all'articolo 44 anche per le coppie omosessuali?

Non dobbiamo dimenticare che al primo posto c'è sempre l'interesse del minore. E non si tratta di una figura ipotetica, ma di un bambino esistente, in carne e ossa, che ha stretto rapporti significativi con due genitori. Quindi la Corte dice, in sostanza: la maternità surrogata è vietata ma noi dobbiamo apprezzare caso per caso se quel legame che si è costruito è positivo per quel bambino e se è giusto considerarlo figlio di tutti e due, proprio per tutelarli al meglio. Per questo possiamo applicare l'articolo 44, lettera "d" nell'ambito di una valutazione giurisdizionale.

Non si poteva fare diversamente?

Non lo so, certo si tratta di una scelta prudente e condivisibile. Tocca al giudice valutare se nell'interesse di quel bambino l'articolo della legge può essere applicato. Altrimenti tutto è consentito. Anche andare all'estero con le motivazioni più consumistiche, anche alimentare le "fabbriche dei bambini". L'articolo 44 non finirà per essere una via più breve per adottare un bambino? No, il giudice dovrà comunque incaricare i servizi sociali di fare tutte le verifiche del caso. Si dovrà capire se quei legami sono davvero solidi, si dovranno verificare i rapporti con le famiglie d'origine. C'è davvero una capacità genitoriale? Ci sono motivazioni serie? Nel migliore dei casi è necessario un anno, un anno e mezzo. Forse di più.

La presidente del tribunale dei minorenni di Brescia, Cristina Maggia: ha prelevato la linea della prudenza. È giusto imporre una verifica caso per caso, verificandone le peculiarità



Cristina Maggia



L'interno del palazzo della Corte di Cassazione / Ansa

IL PRECEDENTE

Così la Corte dei diritti umani indicò la strada dell'adozione

La sentenza della Cassazione ricorda per diversi aspetti quella emanata dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu) il 10 aprile scorso. Pronunciandosi sul caso di una coppia francese, eterosessuale e coniugata, i Mennesson, la Corte aveva stabilito che gli Stati non hanno l'obbligo di trascrivere pedissequamente nel registro dello stato civile il certificato dello Stato estero in cui è nato il bambino attraverso la maternità surrogata. Il «genitore intenzionale», a differenza del genitore naturale (biologico), non può far valere tout court il riconoscimento legale acquisito all'estero, se nel suo Paese esistono norme che non lo prevedono. Però gli Stati hanno il dovere, questo sì, di riconoscere attraverso altre vie e in modo rapido il legame filiale del bambino con il «genitore intenzionale». La Cedu aveva espressamente indicato, nel caso specifico francese - ma creando un punto di riferimento giurisprudenziale - «l'adozione del bambino da parte della madre intenzionale». Una indicazione che ora sembra essere stata in qualche modo «re-cepita» dalla Cassazione italiana. (A.Ma.)

L'INTERVISTA

Il ricorso all'adozione "in casi speciali" era già giurisprudenza consolidata, più volte ribadito dalla Suprema Corte. La sentenza di ieri non ha fatto altro che confermare questo indirizzo

Da sapere

Cosa dice l'articolo 44

I minori possono essere adottati anche quando non vi sia un evidente stato d'abbandono. Alla lettera "d": «Quando vi sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo», perché non può tornare nella famiglia naturale, ma ha rapporti importanti con quella affidataria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


 editrice missionaria italiana

 Pad. 2
Stand H68


 SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO

Timothy Radcliffe

Il celebre teologo inglese al Salone

«Timothy Radcliffe è una voce autorevole»

La Lettura - Corriere della Sera



Acquista su emi.it

Domenica 12 Maggio
ore 15.30 - Sala Blu
Salone del Libro - Torino

Per informazioni: segreteria@emi.it - tel. 328.0387080


 EDIZIONI ARES

 PER UN USO CONSAPEVOLE
E CONDIVISO DEL CELLULARE

 In collaborazione con

 Avenire

 Stefania Garassini
SMARTPHONE

 10 ragioni per non regalarlo
alla prima Comunione
(e magari neanche alla Cresima)

 Invito alla lettura di
Mariolina Ceriotti Migliarese

SMARTPHONE

 10 ragioni per non regalarlo alla prima
Comunione
(e magari neanche alla Cresima)

Con questa guida breve, semplice nel linguaggio e documentata, l'autrice invita ogni genitore, insegnante, educatore a valutare attentamente i motivi per cui varrebbe la pena aspettare a regalare uno smartphone più a lungo di quel che il mercato, la moda e «gli altri» tendono a farci credere. Non si tratta di demonizzare uno strumento dalle straordinarie potenzialità, ma semplicemente di usarlo al meglio.



Stefania Garassini ha scritto questo libro nella doppia veste di giornalista/docente universitaria, esperta di cultura digitale, e di madre di tre figlie. Collaboratrice di *Avenire*, è presidente della sezione milanese di Aiart, associazione nazionale che promuove l'uso consapevole dei media.

EDIZIONI ARES - A SOLI EURO 7,50 CON SPEDIZIONE IN OMAGGIO

OFFERTA SPECIALE SOLO PER I LETTORI DI

 Avenire

Compila e spedisce in busta chiusa, affrancando come lettera a Edizioni Ares, Via Santa Croce, 20/2, 20122 Milano, oppure inviando un fax allo 02.56562902 o una e-mail a info@ares.mi.it.
 Sì, desidero ricevere all'indirizzo sotto indicato n. copie ____ (specificare quante copie vuoi ordinare) del volume SMARTPHONE, pp. 112 al prezzo speciale di euro 7,50 cadauna (invece di 9,50), con spedizione inclusa.
 Per il pagamento barrare l'opzione scelta:

Pagamento posticipato. Non invio denaro ora ma pagherò con il bollettino postale già impostato che mi invierete insieme con il pacco.
 Pagamento anticipato mediante bonifico bancario intestato a Edizioni Ares (iban IT14F010300166600061154741).
 Come causale indicare «Avenire-Promozione Smartphone». Invio la ricevuta di avvenuto pagamento insieme con il tagliando.
 Pagamento anticipato mediante carta di credito. È possibile collegandosi all'home page del sito www.avenire.it nello spazio dedicato alla seguente promozione cliccando al link «Acquista il libro».

Compila i tuoi dati nello spazio sottostante (in stampatello - grazie)

*Cognome _____ *Nome _____
 Via _____ N. _____ Cap. _____
 Località _____ Prov. _____ *Tel. _____
 E-mail _____

(*campo obbligatorio. N.B. in assenza di nominativi e n. di telefono la spedizione non verrà effettuata)

L'offerta è valida in Italia fino al 20 maggio 2019. Ai sensi del D.lgs 196/2003 si acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità descritte nell'informativa sulla privacy qui sotto. Sì No

Privacy: Ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali la informiamo che i dati raccolti vengono trattati nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati sarà correlato all'adempimento di finalità gestionali, amministrative, statistiche, di recupero crediti, ricerche di mercato, commerciali e promozionali su iniziative offerte dalle Edizioni Ares di Milano nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o autorizzati. Il mancato conferimento dei dati comporta la mancata erogazione del servizio previsto. In ogni momento il titolare dei dati sensibili potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003, fra cui la cancellazione dei dati, e opporsi al loro utilizzo per finalità commerciali rivolgendosi al Responsabile Dati delle Edizioni Ares, 20131 Milano, Via Santa Croce, 20/2 - 20122 Milano, o anche via e-mail all'indirizzo info@ares.mi.it.